

STATUTO

Art. 1

La "Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus" o in forma abbreviata "Fondazione Bianca Costa Bozzo Onlus" o "Fondazione Centro di Solidarietà Onlus" o "Fondazione CEIS Genova Onlus" è retta dalle norme del presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle norme di legge applicabili. La Fondazione ha sede in Genova.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Alla medesima Fondazione è fatto obbligo di uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Subordinatamente all'istituzione ed all'effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito "RUNTS"), ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (si seguito anche "Codice del Terzo Settore" o in forma abbreviata "CTS") la predetta Fondazione adegua la propria disciplina a quella degli enti del terzo settore di cui al richiamato D.Lgs ed assume la seguente denominazione: "Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata "Fondazione Bianca Costa Bozzo - ETS" o "Fondazione Centro di Solidarietà - ETS" o "Fondazione CEIS Genova - ETS".

Art. 2

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa ha lo scopo precipuo di proseguire nell'impegno dei Fondatori promuovendo l'affermazione dell'uomo in quanto persona e la diffusione di una cultura antagonista alle ragioni del disagio e della emarginazione. La filosofia del "Progetto Uomo", programma terapeutico riabilitativo utilizzato dalla Fondazione, e i valori di altruismo e volontariato sottendono la gestione di interventi organici concreti.

La Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, con riferimento all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, in particolare si propone di svolgere le seguenti attività:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2) interventi e prestazioni sanitarie;

3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

4) formazione universitaria e post-universitaria;

5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

8) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

9) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

10) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

11) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

12) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

13) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

14) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

15) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

16) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione potrà promuovere, organizzare e/o gestire, i

servizi e le attività di cui sopra, anche avvalendosi della collaborazione funzionale ed operativa di soggetti (strutture) privati / pubblici, fra cui, significativamente, il Centro di Solidarietà di Genova Cooperativa Sociale, che operano nei relativi settori di intervento, ed altresì anche mediante forme di convenzione e/o accreditamento e/o collaborazione con soggetti privati e/o pubblici nella loro qualità di committenti di detti servizi / attività.

Infine, la Fondazione potrà realizzare ogni diversa iniziativa / attività, anche di natura immobiliare, che il Consiglio di Amministrazione dovesse ritenere utile e/o solo opportuna al fine di poter conseguire e di raggiungere il proprio scopo fondativo, purchè sia direttamente connessa a quelle di cui al presente articolo.

Alla Fondazione è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui all'art. 10, 1° comma, lettera a), d.l.vo 4 dicembre 1997, n. 460, specificate nel presente articolo statutario, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4

La Fondazione potrà effettuare raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva di cui all'art. 7 commi 1° e 2° del D.Lgs 117/2017.

Art. 5

I Fondatori garantiscono il funzionamento della Fondazione mediante il patrimonio conferito all'atto della costituzione e attraverso gli ulteriori eventuali incrementi deliberati dagli organi della Fondazione.

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili e immobili conferiti all'atto di istituzione della Fondazione;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo nonchè da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati e persone fisiche a condizione che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 6

4.1. Il fondo di gestione è formato:

- dai redditi del patrimonio e in particolare dai canoni di locazione degli immobili appartenenti alla Fondazione;
- dalle contribuzioni ed elargizioni dei sostenitori;
- dai contributi e dalle erogazioni destinate al funzionamento della Fondazione e all'esercizio delle attività istituzionali;
- dalle erogazioni liberali da chiunque fatte, quando non sono state destinate a patrimonio;
- dai proventi delle attività diverse;
- dai proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS;
- dalle somme di denaro ricavate dalla vendita di beni mobili e immobili privi di utilità per la Fondazione.

4.2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Art. 7

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri che durano in carica a tempo indeterminato.

Uno dei sette Consiglieri di Amministrazione è di diritto il Direttore pro tempore della "Fondazione Auxilium" con sede in Genova, codice fiscale 80014990107; pertanto il Direttore uscente della "Fondazione Auxilium" decade automaticamente dalla carica di Consigliere di Amministrazione e il Direttore neoeletto diventa pure automaticamente nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare agli organi competenti il nominativo del nuovo direttore della "Fondazione Auxilium" ad ogni nuova nomina.

Ove uno o più Consiglieri vengano meno per qualsiasi causa, gli altri provvederanno a ricostituire il Consiglio nella composizione statutaria in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità dell'Organo responsabile della Fondazione.

Costituisce causa di decadenza automatica dei Consiglieri la

mancata partecipazione a quattro riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa decisione del medesimo Consiglio da prendersi nella riunione in cui viene accertata detta condizione di decadenza.

Qualora venissero a mancare contemporaneamente cinque o più membri, il Presidente del Tribunale di Genova provvederà alla integrazione del Consiglio con la nomina dei Consiglieri mancanti.

Quando il Consigliere cooptato o come sopra nominato non accetti per iscritto la carica entro 30 giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata: in tal caso, il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

La carica è onoraria salvo che il Consiglio stesso deliberi diversamente in relazione a ipotesi specifiche.

Art. 9

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è spettata alla signora Bianca Bozzo in Costa per tutta la sua vita.

Successivamente tale carica spetterà ad un discendente diretto della signora Bianca Bozzo scelto dai Consiglieri in carica e che ricoprirà tale ruolo a tempo indeterminato.

In mancanza di discendenti diretti, o nella indisponibilità alla nomina degli stessi, il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e durerà in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Vice Presidente che dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

La rappresentanza della Fondazione spetta inoltre al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi membri, può nominare un Presidente Onorario "vita natural durante", nella persona che meglio rappresenta lo scopo e lo spirito della Fondazione, designato al di fuori del Consiglio di Amministrazione stesso. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a scopo consultivo non vincolante e senza diritto di voto.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva il bilancio che deve essere redatto annualmente;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonchè gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fon-

dazione ed altri Enti pubblici o privati e persone fisiche, nazionali, comunitarie e internazionali;

- delibera la eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;

- provvede in ogni caso alla nomina dei componenti il Comitato consultivo;

- delibera le eventuali modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi componenti;

- nomina eventuali Procuratori Speciali per il compimento di determinati atti;

- delibera su ogni iniziativa utile per il raggiungimento dello scopo della Fondazione.

Il Consiglio può delegare in via continuativa al Presidente poteri di ordinaria amministrazione; nonchè determinati poteri di straordinaria amministrazione, eccettuati quelli che per legge sono di esclusiva competenza del Consiglio.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

Dovrà inoltre essere convocato ogniquale volta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno cinque consiglieri e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato consultivo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche con il sistema di video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti, compreso l'Organo di Controllo, siano identificabili dal Presidente e purché sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla riunione, esprimendo in forma palese il proprio voto, nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno votato.

Art. 12

Il Comitato consultivo è composto da un massimo di venti membri, oltre il Presidente della Fondazione, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che, per le proprie specifiche competenze, possano coadiuvare la Fondazione nel conseguimento dei propri scopi.

I componenti il Comitato consultivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La carica è puramente onoraria.

Art. 13

Il Comitato consultivo può essere convocato ogniqualevolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due componenti il Comitato stesso.

Il Comitato consultivo:

- esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte;
- formula proposte sulle attività della Fondazione.

Il Comitato consultivo delibera con la maggioranza dei presenti.

Art. 14

Il Segretario è nominato dal Presidente.

Egli collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

L'Organo di Controllo, sia esso collegiale o monocratico, è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentiti tutti i Consiglieri.

L'Organo di Controllo collegiale assume la forma del Collegio Sindacale composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

All'Organo di controllo può essere affidato anche l'esercizio della revisione legale dei conti. In detto specifico caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso annuale, nella misura minima prevista dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

Art. 16

L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare ed ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige annualmente il bilancio

d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, le rendite e i proventi siano inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa, in conformità allo schema definito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio di cui al secondo comma del presente articolo ed il rendiconto di cui al terzo comma del presente articolo saranno redatti in conformità ai modelli che saranno predisposti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Entro il 30 settembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora documentate e motivate cause ostative lo richiedano, l'approvazione del bilancio economico di previsione e quella del rendiconto, possono avvenire nel maggior termine di sessanta giorni da tali date.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Fondazione corredato di tutti i suoi allegati e comunicato all'organo di controllo ed al soggetto che esercita la revisione legale dei conti 15 (quindici) giorni prima, nonché ai membri del Consiglio di Amministrazione 5 (cinque) giorni prima, del termine fissato per la discussione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio, accompagnato dalle Relazioni degli Amministratori, dell'Organo di Controllo e dell'organo di revisione, dev'essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei termini e modi di legge.

Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali.

Ricorrendone i presupposti, la Fondazione è tenuta a redigere il bilancio sociale in conformità all'art. 14 del Codice del Terzo Settore che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito unitamente agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Art. 17

Oltre alle scritture contabili e al bilancio, la Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- il libro dei fondatori.

I libri sono tenuti a cura dei responsabili di ciascun organo e possono essere consultati dai Consiglieri e dall'Organo di Controllo.

Art. 18

Nel caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, previo parere da parte dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di un altri Enti del Terzo Settore, che operino nel medesimo ambito.

La Fondazione dovrà inoltrare la richiesta di parere all'Ufficio regionale competente a mezzo raccomandata a/r, PEC o, in alternativa, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In assenza di risposta, il parere si intenderà reso positivamente decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della relativa richiesta.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19

Le cariche di Consigliere di Amministrazione, di Presidente e Vice Presidente sono gratuite, mentre saranno rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio e regolarmente documentate.

Art. 20

Per quant'altro non previsto dal presente statuto, la Fondazione sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile, nonché dal Codice del Terzo Settore e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e alla successiva iscrizione della presente Fondazione ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione anche nel registro ONLUS e rimane in vigore il vigente statuto della Fondazione, salvo per le modifiche che non concorrono all'adeguamento alle norme del Terzo Settore.

Con l'approvazione del presente statuto, la Fondazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione nel predetto Registro, si intende soddisfatto mediante l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai fini fiscali si precisa che in attesa dell'istituzione del registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e sino al termine di cui all'art. 104, comma 2°, del medesimo Codice del Terzo Settore, la Fondazione rimane soggetta a quanto previsto dal D. Lgs. N. 4460 del 1997 ed iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

F.to: Giuseppe Costa

F.to: Paolo Merello

F.to: Filippo Gallo

F.to: Gherardo Federici

F.to: Alberto Clavarino Notaio